



SANZIONI PRIVACY, D. LGS. 196/2003

art. 169 TESTO UNICO PRIVACY (D. Lgs. 196/2003):

Omissa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Aspetti di responsabilità civile Art. 2050 c.c.

Il TESTO UNICO PRIVACY qualifica il trattamento dei dati come attività pericolosa, art. 2050 c.c.

E' prevista pertanto una inversione dell'onere della prova nell'azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c.: l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire la sicurezza dei dati detenuti.

A livello pratico questo significa che l'azienda, il professionista, la PA ecc., per evitare ogni responsabilità deve dimostrare di aver adottato "tutte le misure idonee ad evitare il danno", e quindi di aver messo in essere tutte le misure di sicurezza al meglio possibile (la miglior tecnologia disponibile). Il che non è affatto facile da dimostrare...

Art. 2049 c.c.

In generale poi a carico dell'azienda risulta comunque la responsabilità ex art. 2049 c.c., ovvero la responsabilità prevista in capo a padroni e committenti.

L'art. 2049 difatti recita: "padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti".

Legge n. 547/1993

Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all'azienda

La legge 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento vari "crimini informatici", ovvero l'attentato a impianti informatici di pubblica utilità, falsificazione di documenti informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, violazione di corrispondenza telematica, intercettazione di e-mail, danneggiamento di sistemi informatici o telematici (...).

Il datore di lavoro rischia di essere ritenuto in concorso con il dipendente a lui subordinato che ha commesso il crimine informatico, per non aver posto in essere tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

La mancata adozione di tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi viene considerata difatti un'agevolazione alla commissione del crimine.

SANZIONI PRIVACY, D. LGS. 196/2003

Articolo	Tipologia di violazione	Sanzione amministrativa	Sanzione accessori a (pubblicazione dell'ingiunzione)	Eventuale Ammenda
161	Omessa o inidonea informativa all'interessato	Da € 3.000,00 a € 18.000,00 aumentabile fino al triplo, quando viste le condizioni economiche del contravventore risulti inefficace	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
	Omessa o inidonea informativa all'interessato: Dati sensibili, Giudiziari, Trattamenti che presentano rischi specifici	Da € 5.000,00 a € 30.000,00 aumentabile fino al triplo, quando viste le condizioni economiche del contravventore risulti inefficace	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
162, c.1	Cessione illecita di dati	Da € 5.000,00 a € 30.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
162, c.2	Violazione relativa ai dati personali idonei a rilevare lo stato di salute	Da € 500,00 a € 3.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
163	Omessa o incompleta notificazione	Da € 10.000,00 a € 60.000,00	Il Garante ha l'obbligo di prevedere la sanzione accessoria della pubblicazione	
164	Omessa informazione o esibizione al Garante dei documenti richiesti	Da € 4.000,00 a € 24.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
167, c.1	Trattamento illecito di dati da parte di: • soggetti pubblici, • soggetti privati e enti economici, • gestori di comunicazione elettronica	A) Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i dati, B) Il comportamento illecito deve consistere nella comunicazione o nella diffusione dei dati	A) Reclusione da 6 a 18 mesi, B) Reclusione da 6 a 24 mesi	

167, c.2	Trattamento illecito di dati: • con rischi specifici, • sensibili o giudiziari, • idonei a rilevare lo stato di salute, Violazione del divieto di: • comunicazione o diffusione, • applicazione delle garanzie richieste per i dati sensibili, • trasferimento all'estero	Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i dati	Reclusione da 1 a 3 anni	
168	Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante		Reclusione da 6 mesi a 3 anni	
169	Omessa adozione delle misure minime di sicurezza		Arresto fino a 2 anni	Sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00
170	Inosservanza dei provvedimenti del Garante relativi a: • mancata autorizzazione per il trattamento di dati sensibili, dati genetici, dati dei donatori di midollo osseo; • Blocco o divieto di trattamenti illeciti o non corretti che possono recare pregiudizio ai soggetti interessati, emanati nel corso di un procedimento di reclamo, o a fronte di un ricorso		Reclusione da 3 mesi a 2 anni	
171	Violazione da parte dei datori di lavoro del divieto di: • Effettuare indagini su opinioni politiche, religiose, sindacali, ecc.; • Controllo attraverso l'uso di impianti audiovisivi, o altre apparecchiature art.4 Legge n.300/1970		Arresto da 15 giorni a 1 anno	Si applica la sanzione prevista art.38 della Legge 300/1970, da € 154,94 a € 1544,37; il giudice può aumentare fino al quintuplo

Violazione Amministrativa

Art. 161 Omessa informativa

Omessa informativa in caso di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentino rischi specifici

Da 3.000 a 18.000 euro

Da 5.000 a 30.000 euro

Art. 162 Cessione dei dati

Da 5.000 a 30.000 euro

Art. 163 Omessa o incompleta informativa al Garante

Da 10.000 a 60.000 euro

Art. 164 Mancata esibizione di informazioni o documenti richiesti dal Garante

Da 4.000 a 24.000 euro

Illecito Penale

Art. 167 Trattamento illecito di dati

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Art. 168 False dichiarazioni e notificazioni al Garante

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Art. 169 Mancata adozione delle misure di sicurezza

Arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro

Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del Garante

Reclusione da 3 mesi a 2 anni
